

Premi di Studio

esercizio 2020

I premi di studio sono rivolti ai figli di dipendenti che abbiano frequentato le scuole secondarie di 2° grado statali, paritarie o legalmente riconosciute, istituti tecnici superiori (I.T.S.) oppure l'Università.

Per gli/le studenti/studentesse delle scuole secondarie di 2° grado si fa riferimento all'anno scolastico 2019/2020, mentre per gli/le studenti/studentesse universitari/universitarie e I.T.S. ai fini del computo dei crediti formativi si fa riferimento all'anno accademico 2019/2020.

A tali periodi temporali vanno quindi riferiti i requisiti e le attestazioni di seguito richiesti, acquisiti entro la data di scadenza del presente bando.

L'assegnazione si determina in base al profitto scolastico, secondo i criteri descritti ai seguenti punti.

A. Per gli/le studenti/studentesse non ripetenti, cioè promossi nell'anno scolastico precedente, delle scuole secondarie di 2° grado:

A1. ammissione alla classe successiva senza debiti formativi e con votazione media minima **8/10** (o equivalente). Nella media non si tiene conto della votazione conseguita in educazione religiosa;

A2. superamento dell'esame di stato e conseguimento del diploma di scuola secondaria di 2° grado con punteggio minimo **95/100** (o equivalente).

I criteri di cui ai punti A1 e A2 devono risultare dallo scrutinio finale o dalla sessione di esame.

B. Per gli/le studenti/studentesse non ripetenti, cioè promossi nell'anno scolastico precedente, degli istituti tecnici superiori - I.T.S. (percorsi di specializzazione tecnica post diploma di scuola secondaria superiore):

B1. ammissione alla classe successiva senza debiti formativi e con votazione media minima **80/100** (o equivalente);

B2. superamento dell'esame finale e conseguimento del diploma di tecnico superiore con punteggio minimo **95/100** (o equivalente).

I criteri di cui ai punti B1 e B2 devono risultare dallo scrutinio finale o dalla sessione di esame.

C. Per gli/le studenti/studentesse universitari/universitarie iscritti/e a una laurea triennale:

raggiungimento per l'anno accademico per il quale viene presentata la domanda, dell'**80% dei Crediti formativi universitari** (CFU) previsti dal piano di studi individuale approvato per i corsi di laurea attivati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), sostenuti e registrati fino al momento della presentazione della domanda.



A tal fine, si rende necessario allegare il piano di studi completo, con gli esami di ogni anno ed i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti a ciascun esame. Per il raggiungimento dell'80% dei crediti formativi universitari (CFU) nell'ultimo anno di corso, non verranno valutati i CFU assegnati alla prova finale; pertanto, il calcolo dell'80% dei CTU verrà effettuato sugli altri crediti attribuiti nell'anno. Lo/la studente/studentessa deve inoltre aver conseguito una **media ponderata** complessiva (voti esame x CFU corrispondenti / somma CFU) di almeno **27/30** (o equivalente) calcolata su tutti gli esami sostenuti in tutti gli anni di corso.

Sono esclusi gli/le studenti/studentesse fuori corso e gli/le studenti/studentesse già in possesso di altra laurea, anche triennale.

- D. Conseguimento della laurea triennale con votazione minima di **105/110** (o equivalente).

Sono esclusi gli/le studenti/studentesse fuori corso e gli/le studenti/studentesse già in possesso di altra laurea, anche triennale.

- E. Per gli/le studenti/studentesse universitari iscritti ad una laurea specialistica, oppure a ciclo unico:


raggiungimento per l'anno accademico per il quale viene presentata la domanda, dell'**80% dei Crediti formativi universitari** (CFU) previsti dal piano di studi individuale approvato per i corsi di laurea attivati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), sostenuti e registrati fino al momento della presentazione della domanda.

A tal fine, si rende necessario allegare il piano di studi completo, con gli esami di ogni anno ed i crediti formativi universitari (CFU) attribuiti a ciascun esame. Per il raggiungimento dell'80% dei crediti formativi universitari (CFU) nell'ultimo anno di corso, non verranno valutati i CFU assegnati alla prova finale; pertanto, il calcolo dell'80% dei CTU verrà effettuato sugli altri crediti attribuiti nell'anno. Lo/la studente/studentessa deve inoltre aver conseguito una **media ponderata** complessiva (voti esame x CFU corrispondenti / somma CFU) di almeno **27/30** (o equivalente) calcolata su tutti gli esami sostenuti in tutti gli anni di corso.

Sono esclusi gli/le studenti/studentesse fuori corso e gli/le studenti/studentesse già in possesso di altra laurea, ad eccezione della laurea triennale afferente al medesimo corso di studi.

- F. Conseguimento della laurea specialistica, oppure a ciclo unico, con votazione minima di **105/110** (o equivalente).

Sono esclusi gli/le studenti/studentesse fuori corso e gli/le studenti/studentesse già in possesso di altra laurea, ad eccezione della laurea triennale afferente al medesimo corso di studi.



G. Conseguimento della laurea con votazione minima di **105/110** (o equivalente) conseguita **nell'ultima sessione relativa all'anno accademico 2018/2019**:

G1. già premiati/e lo scorso anno per il superamento degli esami, ora potranno acquisire la sola quota integrativa tra i due premi corrispondenti;

G2. laurea triennale ma non già premiati/e lo scorso anno per il superamento degli esami;

G3. laurea specialistica, oppure a ciclo unico, ma non già premiati/e lo scorso anno per il superamento degli esami.

Per i/le figli/figlie disabili, con percentuale di invalidità non inferiore al 66%, i requisiti di merito sono ridotti rispettivamente del 20% e del 30%, arrotondati per difetto, per i premi di studio relativi alla Scuola secondaria e per i premi di studio relativi a I.T.S. (percorsi di specializzazione tecnica post diploma di scuola secondaria superiore) ed Università.

Nel caso in cui nell'anno accademico 2019/2020 si verificasse sia il superamento degli esami sia il conseguimento della laurea, **si potrà partecipare all'assegnazione di un solo premio di studio.**

La categoria per cui si richiede il premio di studio va indicata nell'apposito campo presente nella domanda: le domande sprovviste di tale indicazione non verranno prese in considerazione.

Gli importi, assegnati a ciascuna categoria di premio

premio di studio	Euro
A1	500,00
A2	1000,00
B1	500,00
B2	1000,00
C	1000,00
D	1500,00
E	1500,00
F	2000,00
G1	500,00
G2	1500,00
G3	2000,00

saranno liquidati mediante bonifico bancario, direttamente sul conto corrente comunicato all'Azienda dal/dalla dipendente che ha richiesto l'assegnazione del Premio di Studio.



A fronte di un numero troppo elevato di beneficiari, che portasse ad un superamento del tetto di spesa reso disponibile per il corrente esercizio pari a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro, l'Azienda si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente gli importi dei suddetti premi.

Le domande dovranno essere:

- inoltrate a Rita Scarpellini, considerato il periodo unicamente via e-mail (rita.scarpellini@insiel.it), entro e non oltre giovedì 19 novembre 2020;
- compilate, secondo lo schema disponibile nell'intranet aziendale, dai/dalle dipendenti aventi diritto purché risultanti in servizio alla data di emissione del presente bando;
- corredate dei certificati rilasciati dall'Istituto Scolastico/I.T.S./Ateneo frequentato.

Una apposita Commissione designata dall'Amministratore Delegato, presieduta da un Dirigente dell'Azienda e composta da altri due dipendenti scelti tra quelli che non hanno fatto richiesta, esaminerà le domande pervenute.

Le domande incomplete, non pervenute, presentate fuori termine o non corrispondenti a quanto suddetto non saranno prese in considerazione.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere con idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e/o documentazioni rese dai/dalle richiedenti, in particolare quelle autocertificate.

In ottemperanza al disposto dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora in esito ai controlli fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione il/la dichiarante decade dagli eventuali benefici riconosciuti, ferme restando le sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del decreto citato.

L'Azienda infine si riserva la facoltà di pubblicare internamente i nominativi dei beneficiari.

Andrea Soro
Direttore Persone e Organizzazione

Trieste, 8 settembre 2020